



Comune di Mogliano Veneto

PIANO DI LOTTIZZAZIONE "C2/32"
Via Falcone e Borsellino – Mogliano Veneto
VARIANTE

 Residenze Le Ville dei Fiori 

Comune di Mogliano Veneto
16 LUG. 2015
Prot. n. 23.820
Cat. C. -50

zenit

ZENIT s.r.l.


Zenit s.r.l. - via Castellana 39/d - 31100 TREVISO
Tel 0422-3597 - Fax 0422-359888 - C.F. e P.IVA: 04035270265 - info@zenit-immobiliare.com


Oggetto: Schema di Convenzione	Tavola: Con	Data: 16.07.2015
		scala:

Progetto Urbanistico:

ORDINE PAOLO
degli **GUGLIELMIN**
ARCHITETTI
PIANIFICATORI n° 992
PASAPAGGIOLI
CONSERVATORI sezione A
della provincia di **TREVISO** settore architettura
ARCHITETTO

Paolo Guglielmin architetto
via Bastia Vecchia, 14/D - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel +39 0423 497 899 - cell +39 348 6714 404 - e_mail pgarchitetto@alice.it

Progetto Esecutivo:

 **Ing. Milko Roncato**
via Brenta n. 21/b - 31050 Veduggio (TV)
0423451577-0423452833 milkoroncato@libero.it

L'anno duemila..., il giorno del mese di, nella Residenza municipale di
Mogliano Veneto.

Avanti a me,

sono personalmente comparsi:

Il **COMUNE di MOGLIANO VENETO**, con sede in Piazza Caduti n. 8 C.F. 00565860269, qui rappresentato dalla **Arch. Salvina Sist** nata a Susegana (TV) il 24.05.1965, domiciliato presso la Casa Comunale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto, in forza di quanto stabilito dall'art. 107, comma 3 lett. C) del D. Lgs. N. 267/2000 e per dare esecuzione alla delibera del C.C. n° 80 del 19.07.2010, divenuta esecutiva ai sensi di legge che in copia conforme all'originale per estratto al presente atto si allega sotto lettera "A"

La **società ZENIT s.r.l.** con sede in Treviso, via Castellana n° 39/d, P.IVA n° 04035270265, rappresentata dal sig. **Valerio Vendramin**, nato a Paese (TV) il 4.11.1944, residente in Treviso, via Massimo D'Azeglio n° 35, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato, proprietaria degli immobili siti in Mogliano Veneto – località Marocco, via Falcone e Borsellino, Fg. 35, Catasto Terreni, mappali: 90-91-622-832-833-834-836-838-851-853-854-855-856-857-858-859-860-944-945-946-950-991-994-995.

Nel prosieguo del presente atto verrà indicata come "Ditta lottizzante".

Premesso che:

- con delibera del C.C. n° del il Comune ha approvato la variante al P.d.L. Ambito C2/32;
- con nota prot. del e prot. del l'ing. Milko Roncato per conto della "Ditta lottizzante" ha protocollato al Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico – Servizio Pianificazione i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria ed extra ambito;
- in data in sede di II^a Conferenza di Servizi istruttoria interna il progetto per le opere di Urbanizzazione relative alla lottizzazione ha ottenuto il parere favorevole;
- in data la Commissione Edilizia Integrata ha espresso parere favorevole;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

ART. 1 – Attuazione del P.d.L. Ambito C2/32

La "Ditta lottizzante" che presta al Comune di Mogliano Veneto la più ampia ed illimitata garanzia per la proprietà e le disponibilità degli immobili sopra descritti, si impegna a dare esecuzione a tutti gli impegni e le opere previste dalla Variante al P.d.L. Ambito C2/32 ed a quelle extra ambito riguardanti l'area "F1.3" in prossimità della Ferrovia e la fermata dell'autobus lato ovest secondo gli elaborati così composti:-

Elaborati di PROGETTO Piano Urbanistico:

- Schema di Convenzione
- Relazione Illustrativa e quadro economico
- Valutazione paesistico ambientale
- Norme Tecniche di Attuazione
- Viste tridimensionali e render di presentazione
- TAV. 1 Estratti cartografici
- TAV. 2 Stato di Fatto con rilievo plani-altimetrico e documentazione fotografica
- TAV. 3 Planimetria di progetto con standards urbanistici
- TAV. 4 Planimetria generale con arredo aree pubbliche e private, fotopiano con inserimento di progetto e tavola comparativa
- TAV. 5 Sezioni e particolari
- TAV. 6B Reti tecnologiche: fognatura bianca
- TAV. 6N Reti tecnologiche: fognatura nera
- TAV. 7 Reti tecnologiche: acqua e gas
- TAV. 8 L. 13/89: Relazione illustrativa e dichiarazione di conformità

Elaborati di PROGETTO Esecutivo:

- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Computo Metrico Estimativo;
- Relazione agronomica;
- Disciplinare descrittivo prestazionale;
- Relazione Barriere Architettoniche;
- Valutazione Previsionale del Clima Acustico;
- Relazione di Compatibilità Idraulica;
- TAV. 1– Inquadramento territoriale e cartografico;
- TAV. 2 – Planimetria stato attuale e documentazione fotografica;
- TAV. 3 – Planimetria di progetto con standards urbanistici;
- TAV. 4 – Planimetria di progetto con arredo urbano e verde;
- TAV. 5 – Planimetria di progetto con piani volumetrico;
- TAV. 6 – Planimetria di progetto – Viabilità;
- TAV. 7 – Planimetria di progetto – Esecutivo Rete Fognaria;
- TAV. 8 – Rete fognaria – Profili Longitudinali;
- TAV. 9 – Rete fognaria – Particolari Costruttivi;

- TAV. 10 – Planimetria di progetto – Esecutivo Enel e Telecom;
- TAV. 11 – Planimetria di progetto – Esecutivo Illuminazione pubblica;
- TAV. 12 – Planimetria di progetto – Esecutivo gas e acquedotto;
- TAV. 13 – Sezioni Tipo;
- TAV. 14 – Planimetria PdL – Posizionamento cordone e recinzioni;
- TAV. 15 – Arredo Urbano – Schede attrezzature e posizionamento;
- Dimensionamento plinto illuminazione pubblica;

che anche se non materialmente allegati alla presente convenzione, vengono sottoscritti per accettazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e seguenti, per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 2 – Dichiarazione di proprietà

La "Ditta lottizzante" dichiara che, alla data di stipula della presente convenzione, è proprietaria degli immobili siti in Mogliano Veneto località Marocco via Falcone e Borsellino, compresi nell'ambito C2/ 32 ed in quelli extra ambito dei quali è prevista la realizzazione di opere per atto del 30/01/2006, rep. N° 137277, registrato a TV, il 01/02/2006 an n° 1311 Mod. 17 del Dott. Arrigo Manavello, Notaio in Treviso.

I suddetti immobili sono censiti: Comune di Mogliano Veneto, Catasto Terreni, Fg. 35, Catasto Terreni, mappali: 90-91-622-832-833-834-836-838-851-853-854-855-856-857-858-859-860-944-945-946-950-991-994-995, evidenziati in arancione nell'estratto mappa compreso nella TAV. 1.

ART. 3 – Cessione delle aree destinate a opere di urbanizzazione primaria relative al Pdl

La "Ditta lottizzante" si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune le aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria relative al P.d.L. che sono di loro proprietà e così suddivise:

- strade, marciapiedi, passi carrai per mq. 6.985,02 circa;
- Verde pubblico attrezzato per mq. 1.087,50 circa;
- area sosta e parcheggi per mq. 886,00 circa;

In sede di frazionamento delle aree da cedere, rispetto alle superfici sopra esposte, sarà ammessa la tolleranza del 5% riconosciuta all'Ufficio Tecnico Erariale in base alla Circ. n° 2 del 1992 emessa dal Ministero delle Finanze.

Le pratiche relative al trasferimento, così come tutti gli oneri conseguenti, saranno a carico della "Ditta lottizzante".

ART. 3 bis – Cessione delle aree destinate a infrastrutture e standard entro l'ambito

La "Ditta lottizzante" si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune le seguenti aree di sua proprietà, destinate a infrastrutture e standard e previste dal Piano Regolatore Generale:

- Area F1.3 lato nord di mq. 10.772 circa;
- Area F1.3 lato sud/est di mq. 10.507 circa;
- Area interessata dalla viabilità di P.R.G. di 2.570 mq. Circa.

In sede di frazionamento delle aree da cedere, rispetto alle superfici sopra esposte, sarà ammessa la tolleranza del 5% riconosciuta all'Ufficio Tecnico Erariale in base alla Circ. n° 2 del 1992 emessa dal Ministero delle Finanze.

Le pratiche relative al trasferimento, così come tutti gli oneri conseguenti, saranno a carico della "Ditta lottizzante".

ART. 4 – Cessione delle aree destinate a opere extra ambito

La "Ditta lottizzante" si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune le aree di sua proprietà, destinate a F1.3 lato sud-ovest a ridosso della ferrovia di mq. 2.330 circa.

Queste aree non sono di pertinenza della urbanizzazione primaria del P.d.L. C2/32, ma costituiscono un obbligo aggiuntivo così come previsto dall'art. 18 note C2/32 delle N.t.A. del Piano Regolatore Generale.

In sede di frazionamento delle aree da cedere, rispetto alle superfici sopra esposte, sarà ammessa la tolleranza del 5% riconosciuta all'Ufficio Tecnico Erariale in base alla Circ. n° 2 del 1992 emessa dal Ministero delle Finanze.

Le pratiche relative al trasferimento, così come tutti gli oneri conseguenti, saranno a carico della "Ditta lottizzante".

ART. 5 – Monetizzazione

Omissis

ART. 6 – Servitù pubbliche

Omissis

ART. 7 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative al P.d.L. ed entro l'ambito

La "Ditta lottizzante" si impegna a progettare, realizzare collaudare a totali proprie cure e spese, le seguenti opere di urbanizzazione primaria, relative alle aree di cui al precedente articolo 3 in conformità agli elaborati di cui all'articolo 1 e secondo le prescrizioni di cui al Capitolato Speciale, che sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

- strade, passi carrai, marciapiedi per mq. 6.985,02 circa;
- spazi di sosta di parcheggio per mq. 886,00 circa;
- verde pubblico attrezzato per mq. 1.087,50 circa;
- area F1.3 lato sud/est per mq. 10.507 circa;
- dissodamento e spianatura F1.3 nord per mq. 10.772 circa
- segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- fognature bianche e nere;
- rete di approvvigionamento idrico;
- rete di distribuzione di energia elettrica per uso privato;
- rete di distribuzione del telefono;
- rete di distribuzione del gas;
- pubblica illuminazione.

Si precisa che non sono previste Opere di Urbanizzazione Secondaria da realizzare e che buona parte delle reti tecnologiche è già realizzata.

ART. 7 bis – Esecuzione opere extra ambito

La "Ditta lottizzante" si impegna a progettare, realizzare collaudare a totali proprie cure e spese, le seguenti opere di urbanizzazione primaria, relative alle aree di cui al precedente articolo 4 in conformità agli elaborati di cui all'articolo 1 e secondo le prescrizioni di cui al Capitolato Speciale, che sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

- sistemazione del verde;
- adeguamento illuminazione pubblica;
- inserimento attrezzature.

ART. 8 – Opere a scomputo oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione

Omissis

ART. 9 – Allacciamento ai pubblici servizi

La "Ditta lottizzante" si impegna ad assumere a proprio carico ogni onere necessario per ottenere dagli enti erogatori o di gestione di pubblici servizi, gli allacciamenti alla rete generale dei servizi di tutti gli impianti tecnologici realizzati in esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria ed in particolare per le seguenti opere:

- fognature bianche e nere;
- approvvigionamento idrico;
- energia elettrica;
- gas;
- illuminazione pubblica;
- telefono.

ART. 10 - Opere di urbanizzazione primaria relative al P.d.L. ed entro l'ambito - cessione di beni - scomputo oneri primari

La "Ditta proprietaria" si impegna a cedere le aree e le opere di cui ai precedenti artt. 3, 3bis e 7, i cui costi di realizzazione ammontano a complessivi € circa, come si evince dal computo metrico che, anche se non materialmente allegato alla presente convenzione, ne diventa parte integrante e sostanziale.

L'onere relativo all'urbanizzazione primaria calcolato sulla volumetria urbanistica ed in base alle tabelle vigenti e pari a circa €

Pertanto è previsto lo scomputo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 – 3° comma della L.R. n. 61/85 e sue successive modifiche e integrazioni.

ART. 11 - Opere extra ambito - cessione di beni

La "Ditta lottizzante" si impegna a cedere le opere di cui ai precedenti artt. 4 e 7bis, i cui costi di realizzazione ammontano a complessivi € circa, come si evince dal computo metrico che, anche se non materialmente allegato alla presente convenzione, ne diventa parte integrante e sostanziale.

ART. 12 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria - Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

La "Ditta lottizzante", ai sensi dell'art. 32 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., chiede la monetizzazione degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinati in base alle vigenti tabelle. Il calcolo degli oneri di urbanizzazione secondaria verrà eseguito sul progetto degli edifici e l'importo conseguente sarà corrisposto al rilascio del Permesso a Costruire. E' previsto il pagamento del costo di costruzione ai sensi della normativa vigente.

ART. 13 - Opere di urbanizzazione secondaria - Monetizzazione

Omissis

ART. 14 - Opere di urbanizzazione relative al P.d.L. ed entro l'ambito - Tempi di esecuzione

La "Ditta lottizzante" si impegna ad iniziare le opere di cui al precedente art. 7 entro 365 giorni dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo delle opere previste dal P.d.L. ambito C2/32 ed a ultimarle entro 3 anni dalla data di inizio, con possibilità di rinnovo su richiesta della ditta lottizzante.

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero iniziate o risultassero incomplete, il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio potrà revocare il permesso a lottizzare,

Nel caso risultassero incomplete potrà esigere l'incasso di una parte della fideiussione, per un importo pari a una volta e mezza il valore delle opere non

eseguite, quantificato da apposite perizie giurate fatte redigere dal Comune stesso.

L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio tra il Comune, la "Ditta lottizzante", il Collaudatore nominato ai sensi del successivo articolo 18 ed il Direttore dei Lavori.

Per ciò che concerne le aree sistemate a verde da cedersi al Comune di cui agli artt. 3 – 3bis e 7, la "Ditta lottizzante" si impegna a fornire all'atto della sottoscrizione del verbale di fine lavori delle opere di che trattasi, idonea garanzia di attecchimento di tutte le essenze arboree della durata di anni 1 dalla data del collaudo.

ART. 15 - Opere extra ambito - Tempi di esecuzione

La "Ditta lottizzante" si impegna ad iniziare le opere di cui ai precedenti artt. 4 e 7bis articolo sette entro 365 giorni dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo delle opere previste dal P.d.L. ambito C2/32 ed a ultimarle entro 3 anni dalla data di inizio, con possibilità di rinnovo su richiesta della ditta lottizzante.

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero iniziate o risultassero incomplete, il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio potrà revocare il permesso a lottizzare.

Nel caso risultassero incomplete potrà esigere l'incasso di una parte della fideiussione, per un importo pari a una volta e mezza il valore delle opere non eseguite, quantificato da apposite perizie giurate fatte redigere dal Comune stesso.

L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio tra il Comune, la "Ditta lottizzante", il Collaudatore nominato ai sensi del successivo articolo 18 ed il Direttore dei Lavori.

Per ciò che concerne le aree sistemate a verde da cedersi al Comune di cui agli artt. 4 e 7bis, la "Ditta lottizzante" si impegna a fornire all'atto della sottoscrizione del verbale di fine lavori delle opere di che trattasi, idonea garanzia di attecchimento di tutte le essenze arboree.

ART. 16 – Opere a scomputo oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione – Tempi di esecuzione

Omissis

ART. 17 – Esecuzione per stralci funzionali

Omissis

ART. 18 - Collaudo

Il Comune nomina un collaudatore prima dell'inizio dei lavori di cui agli artt. 14 e 15, fatta salva la facoltà di confermare il collaudatore già nominato.

Il Comune potrà sottoporre le opere anche a collaudo in corso d'opera.

Entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori, certificato a mezzo di verbale redatto in contraddittorio, dovrà essere emesso il certificato di collaudo.

In ogni caso la "Ditta lottizzante" e i suoi aventi causa, manterranno la responsabilità sulla corretta esecuzione delle opere ai sensi degli articoli 1667, 1669 del Codice Civile e le eventuali riparazioni che si rendessero necessarie, fino a quando le aree e le opere non saranno trasferite al patrimonio comunale nei modi previsti al successivo art. 23.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri così nominati: il primo dalla "Ditta lottizzante" il secondo dal Comune ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in assenza di esso, dal Presidente del Tribunale di Treviso.

La "Ditta lottizzante" si impegna fin d'ora a provvedere, a propria cura e spese ed entro il termine stabilito dal Comune, all'esecuzione di tutte le opere derivanti dalle risultanze del verbale di fine lavori e ritenute necessarie per l'emissione del certificato di collaudo.

Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della "Ditta lottizzante" il Comune provvede d'ufficio, con spese a carico di quest'ultimo prelevate dagli importi a garanzia di cui al successivo art. 25. Tutte le spese del collaudo sono a carico della "Ditta lottizzante".

ART. 19 - Manutenzione delle opere

Durante la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui agli artt. 7 e 7 bis e fino al trasferimento al patrimonio comunale delle aree e delle opere, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente alla realizzazione ed all'uso delle opere, sono a totale ed esclusivo carico della "Ditta lottizzante".

Qualora all'atto del trasferimento al patrimonio le aree e le opere di cui agli artt. 7 e 7 bis non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma del precedente art. 18.

Per ciò che concerne l'illuminazione pubblica la "Ditta lottizzante" al momento della sottoscrizione del verbale di fine lavori delle opere di cui agli artt. 7 e 7 bis provvederà a produrre tutti gli atti necessari all'allacciamento dell'illuminazione pubblica al contatore intestato al Comune (aumento di potenza, spostamento della fornitura, ecc.), o nel caso di nuova fornitura alla voltura dello stesso a favore del Comune.

ART. 20 - Permesso di costruire D.I.A.

Il Dirigente del Settore dei Servizi Tecnici rilascerà i singoli Permessi di Costruire o potrà autorizzare D.I.A. ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e della lettera c) 6° comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001 numero 443 e sue modifiche ed integrazioni, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto dallo strumento attuativo, anche prima dell'ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria, accertata mediante verbale di cui al precedente art. 14 purché siano eseguiti quei lavori di spianamento, tracciamento, ecc., necessari ad individuare definitivamente sul terreno i confini della superficie fondiaria prevista dallo strumento attuativo.

L'agibilità degli edifici è subordinata alla fine ed al collaudo funzionale dei lavori di urbanizzazione primaria dell'ambito C2/32. Il collaudo funzionale potrà avvenire al termine delle opere di urbanizzazione primaria con esclusione del tappeto stradale di usura, della segnaletica orizzontale e delle aree a verde e delle piantumazioni a confine a "filtro", che potranno essere eseguite anche successivamente e comunque prima del collaudo finale. Potranno essere altresì escluse altre limitate opere accessorie di finitura a discrezione del Collaudatore e/o del Comune.

ART. 21 - Entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della L.R. Veneto numero 11/2004, l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti non realizzate e per le quali siano scaduti i termini per l'inizio dei lavori, in contrasto con le previsioni stesse.

ART. 22 - Vigilanza

Il Dirigente del Settore dei Servizi Tecnici vigila sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurarne rispondenza al progetto approvato ed al capitolato speciale, mediante il collaudatore in corso d'opera nominato ai sensi dell'articolo 18.

Qualora siano riscontrate difformità, il Dirigente del Settore dei Servizi Tecnici diffida la "Ditta lottizzante" ad adeguarsi agli obblighi contrattuali entro i termini di ultimazione di cui ai precedenti Artt. 14 e 15.

Il Comune, terminati regolarmente i lavori, procederà al collaudo dei medesimi, con spese a totale carico del Soggetto Privato.

ART. 23 – Consegna delle aree e delle opere e loro trasferimento al patrimonio comunale

Dopo l'emissione del certificato di collaudo, di cui al terzo comma dell'art. 18, le opere e i manufatti, ancorchè non ancora trasferiti al patrimonio comunale, passano in carico al Comune che ne assume immediatamente la manutenzione e

la gestione nei modi previsti, fermo restando l'onere a carico del concessionario delle eventuali riparazioni che si rendessero necessarie per difetti costruttivi fino ad un anno dalla data del collaudo.

Entro 60 giorni dal collaudo la "Ditta lottizzante" fornirà i tipi di frazionamento (avendo cura di differenziare tramite Sub le aree da destinare a parcheggio, verde e strada), i rilievi particolareggiati delle opere di urbanizzazione eseguite e trasferiranno a mezzo di atto notarile al patrimonio comunale le aree e le opere realizzate entro e non oltre i 90 giorni dalla data di cui sopra.

ART. 24 - Trasferimento a terzi degli oneri di urbanizzazione

La "Ditta lottizzante", previa comunicazione scritta al Comune, potrà trasferire a "soggetti terzi" gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione. In tal caso tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione saranno trasferiti a quest'ultimi che dovranno sostituire le fidejussioni presentate dalla "Ditta lottizzante" con altre riportanti uguali condizioni.

ART. 25 - Garanzie

A garanzia degli obblighi di cui alla presente convenzione relativa ad una variante la "Ditta lottizzante", che ha già prestato garanzia per il progetto autorizzato, provvederà alla costituzione, a favore del Comune, di una nuova fideiussione assicurativa a prima richiesta numerorilasciata dain data esigibile in caso di inadempienza dietro semplice richiesta unilaterale al fideiussore per un importo di € a garanzia degli impegni di cui agli articoli 3-3bis-4-7-7bis-9-10-11-12-14-15-18-19 e 23 che sarà svincolata dal Comune nella misura del 70% entro 60 giorni dal collaudo funzionale e nella misura del restante 30% dopo 365 giorni dall'emissione dello stesso. Tutti i termini della presente convenzione a carico della "Ditta lottizzante" potranno subire proroghe esclusivamente per motivate cause di forza maggiore, previa autorizzazione del Dirigente dei Servizi Tecnici.

La fideiussione già a garanzia sarà restituita entro 10 gg. dalla sottoscrizione della nuova Convenzione.

ART. 26 – Regime fiscale

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti conseguenti alla presente convenzione, sono a carico della "Ditta lottizzante" con richiesta di ogni beneficio di legge, applicabile la presente convenzione e in particolare dei benefici della legge 28 giugno 1943 numero 666.

ART. 27 – Entrata in vigore della presente convenzione

La presente convenzione mentre è fin d'ora impegnativa per la "Ditta lottizzante" divverà tale per il Comune di Mogliano Veneto non appena avrà le approvazioni di Legge.

Mogliano Veneto, li luglio 2015

Per la "Ditta Lottizzante"

*Per i progettisti
architetto Paolo Guglielmin*